

# Ministere delle Infrastrutture e dei Trasperti Capitaneria di porto di Venezia

### **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA: l'istanza prot. n. 01/2020 datata 02/10/2020 e successive integrazioni, con la quale la Soc. COLACEM S.p.A., con sede in Gubbio (PG), ha richiesto l'autorizzazione alla rimozione e ricostruzione del 5° gruppo briccole prospiciente il pontile 1S, sito nella darsena terminale del Canale Industriale Sud del porto di Venezia, affidando i lavori alla ditta MARISUB S.n.c. di Marghera (VE);
- VISTA: la nota s.n. datata 06/10/2020, assunta a protocollo n°27265 in pari data, della ditta MARISUB S.n.c., con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- VISTA: la nota protocollo n°14257 in data 15/10/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha concesso il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi e con prescrizioni, alla rimozione e ricostruzione del gruppo briccole in questione;
- VISTA: l'autorizzazione n°184/2020 in data 19/10/2020, rilasciata alla ditta MARISUB S.n.c., con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi nautici impiegati nei lavori;
- RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente il pontile 1S in concessione alla COLACEM S.p.A. interessato dall'intervento, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;
- VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n°366, recante "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado";
- VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n°1085 che ha recepito il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72";
- VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 17 novembre 2020**, in orario diurno ed in condizioni meteo marine favorevoli, la ditta MARISUB S.n.c. eseguirà, per conto della Soc. COLACEM S.p.A., lavori di rimozione e ricostruzione del 5° gruppo briccole prospiciente il pontile 1S, sito nella darsena terminale del Canale Industriale Sud del porto di Venezia, con l'impiego dei seguenti mezzi navali:

- moto/pontone denominato "**EOLO**" (RV00961)
- motoscafo targato RV11574 per assistenza e trasferimenti.

### ORDINA

#### Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'arco temporale di cui al "rende noto", l'area di intervento, come meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sarà interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico, alle unità navali di tutte le tipologie, con eccezione dei mezzi navali impegnati nei lavori di che trattasi, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'intervento di cui al "rende noto" dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori, mantenendosi a debita distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;

- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF;

### Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.quardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

(CP) Piero PELLIZ ARI (Firma digitale apposta ai sensi del del reto regislativo n° 82/2005 e delle discendenti di sensi attuative)

# **ALLEGATO**

